

	C686	
	COMUNE DI CILAVEGNA	
	(PROVINCIA DI PAVIA)	
	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA	
	GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO COMUNALE	
	ALL'AZIENDA SPECIALE "CASA SERENA - AZIENDA	
	SPECIALE DEL COMUNE DI CILAVEGNA".	

	REP. N. 4336	
	L'anno duemilaVENTITRE , addì TRENTA del mese di	
	MAGGIO (30.05.2023) , in Cilavegna(PV), presso la	
	sede degli uffici comunali, avanti a me:	
	Dott. Maurizio Gianlucio VISCO , nato Marzano Appio	
	(CE) il 25.08.1956 - Codice Fiscale: VSC MZG	
	56M25 E998X - Segretario Comunale, iscritto	
	all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e	
	Provinciali al n.ro 4950, autorizzato a rogare gli	
	atti in forma pubblica amministrativa, in	
	applicazione di quanto disposto dall'art. 97, comma	
	4, lettera c) - Decreto Legislativo 267/2000,	
	domiciliato per la carica presso la sede di	
	Cilavegna, senza l'intervento dei testimoni,	
	avendovi le parti, d'accordo con me, rinunciato,	
	giusta facoltà concessa dalla vigente Legge	
	Notarile, SONO COMPARSI I SIGNORI:	
	1	

	- Carmen BOLLATI , nata a Cilavegna (PV)	
	l'8.04.1965, nella sua qualità di Responsabile	
	del Servizio 1 "Amministrazione Generale" del	
	Comune di Cilavegna, la quale interviene in	
	questo Atto in esecuzione di decreto sindacale n.	
	9 del 19.05.2022 - prot. 4151 - in rappresentanza e	
	per conto del COMUNE DI CILAVEGNA - P.I.	
	00470780180 - con sede in Largo Marconi n. 3, che	
	nel contesto del presente atto verrà chiamato per	
	brevità anche "Comune";	
	- Dott. Marco BAGNOLI , nato a Novara (NO) il	
	14.10.1967, nella sua qualità di Direttore della	
	"Casa Serena - Azienda Speciale del Comune di	
	Cilavegna" con sede in Cilavegna - Viale Pavesi n.	
	22 - P.I. 01986290185, che nel contesto del	
	presente atto verrà chiamato per brevità anche	
	"Azienda";	
	comparenti della cui identità personale io,	
	Segretario Comunale, sono certo	
	PREMESSO:	
	che il Comune di Cilavegna è titolare della	
	Farmacia comunale - 2^ sede farmaceutica -	
	istituita con DGR Regione Lombardia IX/3462 del	
	16.05.2012 per la quale aveva esercitato il diritto	
	di prelazione;	
	2	

	che con delibera di Consiglio comunale n. 16 del	
	25.05.2023 il Comune di Cilavegna ha deliberato di	
	gestire il servizio farmaceutico comunale tramite	
	la propria Azienda Speciale "Casa Serena - Azienda	
	Speciale del Comune di Cilavegna" ai sensi	
	dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.),	
	coerentemente a quanto previsto all'art. 10 della	
	L. 362/1991, approvando il contenuto del	
	presente contratto di servizio al fine di dare	
	continuità alla gestione del servizio farmaceutico	
	comunale;	
	tutto ciò premesso e considerato	
	quale parte integrante del presente atto e oggetto	
	di specifico accordo tra le parti,	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 OGGETTO	
	1. Il presente contratto regola i rapporti tra il	
	Comune e l'Azienda in quanto affidataria	
	della gestione della Farmacia comunale per lo	
	svolgimento del servizio farmaceutico, di	
	seguito per brevità Servizio;	
	2. Il servizio ha per oggetto le seguenti	
	attività:	
	a) l'esercizio diretto della Farmacia di cui	
	il Comune è titolare con:	
	3	

	- la dispensazione e vendita al pubblico	
	di specialità farmaceutiche per uso	
	umano e veterinario, prodotti generici,	
	prodotti galenici, ufficiali e	
	magistrali, parafarmaci, omeopatici,	
	alimenti per la prima infanzia, prodotti	
	dietetici, prodotti cosmetici e per	
	l'igiene personale, complementi	
	alimentari, prodotti apistici,	
	integratori della dieta, prodotti di	
	erboristeria, apparecchi medicali ed	
	elettromedicali, presidi medico	
	chirurgici, di reattivi e diagnostici,	
	articoli sanitari e protesici e tutti	
	gli altri prodotti normalmente in	
	vendita nelle farmacie;	
	- la produzione di prodotti officinali,	
	omeopatici, di erboristeria, di	
	profumeria, dietetici, integratori	
	alimentari e prodotti affini e	
	analoghi;	
	- la vendita di articoli di vestiario	
	confezionati, accessori di	
	abbigliamento, biancheria, calzatura per	
	la mamma, il bambino, lo sportivo;	
	4	

	- la vendita di libri e altre	
	pubblicazioni, giornali e riviste	
	attinenti la salute ed il benessere;	
	- l'effettuazione di test di autodiagnosi	
	e di servizi di carattere sanitario	
	rivolti all'utenza;	
	- la gestione in forma diretta di centri	
	di prelievo diagnostico, lo sviluppo del	
	servizio di prenotazione di visite	
	mediche ed esami diagnostici, previa	
	convenzione con le ASL, gli	
	ospedali, case di cura e centri	
	diagnostici;	
	- la promozione, la partecipazione e la	
	collaborazione ai programmi di medicina	
	preventiva, di informazione ed	
	educazione sanitaria e di aggiornamento	
	professionale;	
	- la partecipazione ad iniziative in	
	ambito sanitario e sociale, d'intesa con	
	il Comune;	
	- ogni altra prestazione o servizio	
	connesso all'esercizio dell'attività	
	delle farmacie, consentiti dalle leggi	
	nazionali e regionali di settore	
	5	

	connesse, collegati o riferibili a	
	quanto sopra indicato;	
	b) la gestione di attività affidate	
	dall'Amministrazione comunale per la	
	tutela della salute e per lo sviluppo del	
	benessere socio-sanitario della	
	collettività;	
	c) la gestione di servizi e attività	
	collaterali delle Aziende Sanitarie Locali	
	e Aziende Ospedaliere. Eventuali nuovi	
	servizi e/o condizioni verranno	
	disciplinati con specifici contratti	
	conclusi tra il Comune e L'Azienda.	
	Tali servizi dovranno essere	
	accessori o complementari o comunque	
	connessi all'oggetto del presente	
	contratto.	
	Art. 2 PRINCIPI GENERALI	
	1. Nel rispetto dei principi contenuti nella	
	direttiva del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri 27 Gennaio 1994 (Carta dei Servizi) e	
	dell'art. 11 del decreto legislativo n.	
	286/1999 (in materia di qualità della	
	prestazione), sulla base dell'interesse	
	generale rivestito dal servizio farmaceutico	
	6	

	pubblico, fermi gli indirizzi già vigenti	
	impartiti dalle Autorità Sanitarie nella	
	gestione di detto servizio oltre a quelli che	
	verranno impartiti in futuro, l'Azienda dovrà	
	attenersi ai seguenti principi fondamentali da	
	assumersi per l'erogazione del servizio:	
	a) Continuità del servizio. Trattandosi di	
	forniture essenziali ai bisogni umani gli	
	utenti detengono un diritto all'uso del	
	servizio senza interruzioni e l'Azienda è	
	quindi tenuta ad organizzare l'erogazione	
	del servizio in modo da rispettare tali	
	vincoli, compatibilmente con la normativa di	
	settore;	
	b) Uguaglianza. Tale principio implica oltre alla	
	neutralità di tutte le differenze fra gli	
	utenti anche la necessità di uguaglianza	
	nell'accesso al servizio da parte di tutti	
	gli utenti;	
	c) Efficacia. Viene definita in termini di	
	soddisfazione dei volumi del servizio fruito	
	in relazione ai bisogni dell'utenza,	
	attraverso adeguati standard tecnici (intesi	
	come rendimento migliore per l'unità di	
	mezzo impiegata) ed economici (intesi come	
	7	

	minor costo sociale per unità di servizio	
	prodotta);	
	d) Efficienza. Deve essere determinata in modo	
	tale da superare i meri obblighi collegati	
	all'erogazione del servizio essenziale,	
	riferendosi alla capacità di adeguamento ai	
	diversi bisogni, alle aspettative ed alle	
	relative richieste dell'utenza, in tutte le	
	fasi del processo di erogazione del	
	servizio;	
	e) Trasparenza. Da realizzarsi nell'applicazione	
	delle condizioni di fruizione del servizio	
	dei relativi prezzi dei prodotti e delle	
	prestazioni;	
	f) Partecipazione. L'Azienda dovrà porre la	
	massima attenzione all'utente nelle	
	diverse fasi del servizio, favorendo	
	l'accessibilità al servizio e	
	migliorandola;	
	g) Adattabilità. Il servizio si dovrà evolvere	
	seguendo gli sviluppi dei bisogni	
	dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed	
	organizzativi necessari.	
	2. L'Azienda dovrà adottare tutte le misure idonee	
	al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal	
	8	

	Comune e concordati con l'Azienda nell'erogazione	
	del servizio. In particolare dovrà:	
	- promuovere e incentivare l'uso corretto del	
	farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso	
	dei farmaci e degli altri prodotti trattati in	
	farmacia, sia di propria iniziativa, sia su	
	richiesta dei cittadini, sia, infine, se	
	interpellata, su richiesta del medico di base o	
	dello specialista;	
	- promuovere ed incentivare la vendita di prodotti,	
	diversi dai farmaci, connessi alla salute e al	
	benessere individuale (prodotti omeopatici, di	
	prima infanzia, integratori alimentari,	
	dermocosmetici);	
	- attuare una politica dei prezzi al pubblico	
	attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;	
	- aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative	
	d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del	
	Servizio Sanitario Nazionale;	
	- mettere in atto politiche aziendali tese al	
	continuo miglioramento degli standard di qualità	
	del servizio e del livello di soddisfazione dei	
	clienti;	
	- collaborare alla realizzazione di progetti di	
	consegna dei farmaci a domicilio in favore di	
	9	

	particolari categorie di cittadini particolarmente	
	disagiati e privi di assistenza familiare, senza	
	oneri diretti per il cliente, salvo quanto previsto	
	dal D.P.R. 94/1989 e dal D.P.R.371/1998;	
	- dare la propria disponibilità a realizzare, in	
	accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i loro	
	affidatari, un servizio di prenotazione dei servizi	
	sanitari qualora la farmacia venga individuata come	
	idonea per la collocazione territoriale e	
	logistica;	
	Art. 3 CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI	
	1. Ai fini di tutelare i diritti dei consumatori	
	e garantire la qualità, universalità e	
	l'economicità delle prestazioni, l'Azienda	
	dovrà emanare una "Carta della qualità dei	
	servizi" entro un anno dalla sottoscrizione	
	dalla data di stipula del contratto di	
	servizio, indicando i livelli qualitativi e	
	quantitativi del servizio erogato che l'utenza	
	può legittimamente attendersi dall'Azienda.	
	Art. 4 AVVIO E CONTINUITA' DEL SERVIZIO	
	1. Il servizio oggetto del presente contratto è	
	da considerarsi ad ogni effetto pubblico e per	
	nessuna ragione dovrà essere sospeso o	
	abbandonato.	
	10	

	2. L'erogazione del servizio non potrà essere	
	interrotta o sospesa se non per ragioni di	
	forza maggiore o per ragioni tecniche proprie	
	del servizio e comunque nei limiti previsti	
	dalla legislazione vigente. In tali ipotesi	
	l'interruzione o la sospensione debbono essere	
	limitate al tempo strettamente necessario e	
	tempestivamente comunicate agli organi	
	competenti, come previsto dalla normativa	
	vigente.	
	3. L'Azienda è comunque tenuta ad adottare ogni	
	misura organizzativa e tecnica necessaria per	
	prevenire l'interruzione o sospensione del	
	servizio, ovvero a farvi fronte con il minor	
	disagio per la collettività.	
	4. L'Azienda manleva il Comune da ogni	
	conseguenza pregiudizievole o dannosa	
	derivante dalla sospensione del servizio.	
	Art. 5 QUADRO DELLE RELAZIONI CON IL COMUNE	
	1. Il quadro delle relazioni tra le parti è	
	fondato su un'interazione nell'ambito della	
	quale l'Amministrazione comunale mantiene la	
	titolarità della Farmacia comunale.	
	2. L'Azienda affidataria è tenuta a fornire al	
	Comune tutti gli elementi utili per la	

	programmazione e la verifica dell'attività	
	della farmacia	
	3. Il Comune si impegna a cooperare per agevolare	
	la conduzione della farmacia comunale ed il	
	migliore espletamento dell'attività e dei	
	servizi garantiti dalla stessa, da parte	
	dell'Azienda, con particolare riferimento	
	all'adozione tempestiva di tutti i	
	provvedimenti ad alla cura degli adempimenti	
	utili ovvero necessari allo svolgimento del	
	servizio nell'ambito delle proprie competenze	
	istituzionali.	
	Art. 6 - Obblighi dell'Azienda	
	1. L'Azienda si obbliga a disporre di locali,	
	arredi, attrezzature e personale addetto	
	idonei a garantire il regolare svolgimento del	
	Servizio, nel rispetto delle norme vigenti in	
	materia;	
	2. L'Azienda si obbliga ad assumere tutte le	
	iniziative utili o necessarie al	
	raggiungimento degli obiettivi previsti in	
	relazione alla conduzione della farmacia	
	comunale e dei servizi da questa garantiti ed	
	al mantenimento secondo il canone di	
	efficienza, per l'intera durata	
	12	

	dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli	
	impianti destinati alla loro attività,	
	assicurando il rispetto delle norme vigenti e	
	delle tecniche di sicurezza ed apportando	
	eventuali od occorrenti migliorie;	
	3. L'Azienda assume tutti gli obblighi	
	finanziari, previdenziali, assicurativi,	
	fiscali, tutela della privacy, sicurezza nel	
	luogo di lavoro, inerenti alla gestione della	
	farmacia comunale ed allo svolgimento dei	
	servizi che la stessa si impegna a garantire;	
	4. L'Azienda si obbliga a garantire la qualità	
	del servizio e di tutte le attività prestate.	
	Il servizio dovrà essere gestito	
	direttamente dall'Azienda attraverso il	
	ricorso a risorse umane e materiali	
	reperite ai sensi di Legge	
	5. L'Azienda si impegna ad applicare, nei	
	confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti	
	i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni	
	normative e retribuzioni conformi ai contratti	
	collettivi di lavoro di settore e agli accordi	
	sindacali integrativi vigenti, a rispettare le	
	norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di	
	lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge	
	13	

	previsti nei confronti dei lavoratori.	
	L'Azienda è responsabile per il comportamento	
	dei dipendenti sia per l'esecuzione dei	
	servizi sia per la relativa disciplina dei	
	rapporti con l'utenza.	
	6. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla Legge 136/2000 in caso di affidamento di	
	appalti e/o forniture a terzi;	
	7. L'Azienda provvederà alla stipula di contratti	
	di assicurazione per la copertura dei danni	
	derivanti dalla responsabilità civile verso	
	terzi e verso il personale dipendente e/o	
	collaboratore della stessa, oltre alle	
	assicurazioni di legge anche per i veicoli	
	eventualmente impiegati, dando comunicazione	
	al Comune dei relativi estremi di polizza	
	nonché dei massimali assicurati e delle	
	successive variazioni;	
	8. L'Azienda è pertanto l'unico esclusivo	
	responsabile delle infrazioni o degli	
	inadempimenti accertati dalle competenti	
	autorità di vigilanza;	
	9. L'Azienda dovrà acquisire tutte le	
	autorizzazioni necessarie per l'esercizio	
	14	

	dell'attività, fatto salvo quelle direttamente	
	detenute dall'Amministrazione comunale;	
	10. L'Azienda è tenuta a rilevare	
	separatamente i costi e i ricavi riferibili	
	alla sola gestione della farmacia comunale ed	
	allo svolgimento dei servizi da questa	
	garantiti ai fini della dimostrazione del	
	risultato economico di esercizio;	
	Art. 7 Aspetti strategici del rapporto tra il	
	Comune e l'Azienda	
	1. In ossequio ai rispettivi equilibri economici,	
	il rapporto tra il Comune e l'Azienda nella	
	gestione strategica della farmacia attiene:	
	a) Alla definizione concordata degli obiettivi	
	gestionali e degli standard qualitativi del	
	servizio, nonché dei rapporti con gli utenti	
	che l'Azienda deve realizzare, consegnando	
	un budget economico, che il Consiglio di	
	Amministrazione dell'Azienda si impegna ad	
	approvare entro il 31 dicembre di ciascuna	
	annualità e che verrà trasmesso al Consiglio	
	comunale per la successiva approvazione;	
	b) Alla definizione concordata di eventuali	
	programmi di investimento in cespiti	
	operativi dell'Azienda, da realizzarsi da	
	15	

	parte dell'Azienda stessa con mezzi propri o	
	finanziamenti di terzi e da approvare	
	secondo le modalità individuate al punto	
	a)del presente articolo;	
	c) Al conto consuntivo annuale dell'Azienda	
	dovrà essere inserita analitica relazione	
	inerente agli elementi più significativi	
	inerenti alla gestione della farmacia, da	
	sottoporre all'approvazione del Consiglio	
	comunale secondo quanto previsto dalla	
	normativa vigente, dai regolamenti e nello	
	statuto dell'Azienda;	
	Art. 8 RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE	
	1. L'Azienda si farà carico di tutte le spese	
	della sede, delle forniture, del personale e	
	di ogni altro onere ed adempimento connesso	
	con la gestione della farmacia ivi compresi	
	gli adempimenti fiscali ed introiterà i	
	corrispettivi delle vendite al banco ed i	
	proventi del servizio sanitario	
	nazionale;	
	2. Le entrate derivanti dalla gestione della	
	farmacia comunale e/o svolgimento dei servizi	
	da questa garantiti spettano all'Azienda, così	
	come tutti gli oneri;	

	3. L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno	
	solare;	
	4. Il Piano-programma, i bilanci economici di	
	previsione pluriennale ed annuale dell'Azienda	
	devono essere redatti conformemente a quanto	
	stabilito nello Statuto dell'Azienda;	
	5. Le singole componenti di ricavo e di costo	
	devono essere poste a raffronto con quelle del	
	corrispondente bilancio di previsione di due	
	precedenti bilanci di esercizio;	
	Art. 9 INIZIATIVE E MIGLIORAMENTI	
	1. Saranno predefinite tra le parti eventuali	
	iniziative relative al servizio, tese a	
	migliorare la gestione della farmacia comunale	
	e/o lo svolgimento dei servizi da questa	
	garantiti, concordando le modalità, la	
	decorrenza, i contenuti, i maggiori costi, le	
	coperture finanziarie dei medesimi. L'Azienda	
	si obbliga a farsi parte diligente	
	nell'individuare, istruire ed acquisire le	
	provvidenze e gli eventuali incentivi	
	finanziari eventualmente previsti da leggi	
	ordinarie e/o speciali in relazione alla	
	gestione delle farmacie comunali e/o allo	
	svolgimento dei servizi garantiti.	
	17	

	Art. 10 SEDE DELL'ATTIVITA'	
	1. L'Attività avrà sede in Via Pizzarelli	
	20/22/24, per la quale l'Azienda stipulerà	
	contratto di locazione con la proprietà;	
	2. L'eventuale intervenuta variazione della sede	
	dell'attività rispetto all'attuale ubicazione	
	dovrà essere preventivamente concordata con il	
	Comune, in osservanza alle disposizioni di	
	legge in materia.	
	3. L'Azienda farà fronte a tutte le spese	
	d'impianto ed a tutti gli oneri inerenti e	
	conseguenti all'adattamento ed arredamento dei	
	locali cui ha sede la farmacia.	
	Art. 11 CONTROLLO E VIGILANZA	
	1. Il Comune potrà, in qualsiasi momento e	
	tramite gli uffici competenti addetti al	
	controllo sulle Società e Aziende partecipate,	
	verificare che le modalità di gestione della	
	farmacia comunale e/o lo svolgimento dei	
	servizi da questa garantiti siano eseguiti con	
	diligenza ed efficaciaa e in tal senso	
	l'Azienda dovrà collaborare a detta attività	
	fornendo tutte le informazioni richieste;	
	2. L'Amministrazione si riserva di annotare	
	all'Azienda eventuali osservazioni in merito	
	18	

	alla gestione del servizio, concedendo alla	
	stessa 10 (dieci) giorni per la formulazione	
	di eventuali controdeduzioni;	
	Art. 12 RAPPORTI CON L'UTENZA	
	1. Tutti i rapporti con l'utenza della farmacia	
	comunale ed i fruitori dei servizi da questa	
	garantiti sono di esclusiva competenza	
	dell'Azienda, che si impegna a risolverli in	
	autonomia rispettando i principi nonché gli	
	standard di servizio ivi contenuti;	
	2. Ai fini del controllo dei livelli di	
	soddisfazione dell'utenza, l'Azienda dovrà	
	annotare all'Amministrazione i reclami, le	
	osservazioni o le proposte avanzate	
	dall'utenza e le eventuali conseguenti	
	iniziative risolutive adottate;	
	Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO	
	1. Il contratto di servizio ha durata di anni 10	
	(dieci) dalla sottoscrizione del presente	
	contratto;	
	2. Alla scadenza il contratto è rinnovabile per	
	espressa pattuizione delle parti, fatte salve	
	diverse disposizioni di legge. Il rinnovo,	
	salvo pattuizioni scritte difformi, si intende	
	riferito all'intero contenuto del presente	
	19	

	contratto e a tutte le sue condizioni, nessuna	
	esclusa ed eccettuata.	
	3. Al fine di evitare interruzioni nella	
	prestazione del servizio farmaceutico,	
	in caso di risoluzione e/o scioglimento	
	per qualsiasi ragione del presente	
	contratto o di mancato rinnovo, l'Azienda è	
	tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto	
	del presente contratto alle medesime	
	condizioni economiche e nel rispetto dei	
	medesimi standard fino all'assunzione del	
	servizio da parte del nuovo affidatario	
	indicato dal Comune;	
	Art. 14 RISOLUZIONE	
	1. La risoluzione opererà di diritto ai sensi	
	dell'articolo 1456 c.c. nelle seguenti	
	ipotesi:	
	a) Grave inadempimento da parte dell'Azienda	
	nella gestione del servizio ed agli obblighi	
	del presente contratto;	
	b) Decadenza dell'esercizio della farmacia,	
	dichiarata dall'Autorità Sanitaria;	
	c) Chiusura dell'esercizio non comunicata	
	all'Autorità Sanitaria e/o da questa non	
	autorizzata;	
	20	

	d) Vendita al pubblico di farmaci scaduti o	
	vietati o di cui sia stata revocata	
	l'autorizzazione al commercio, ovvero	
	inosservanza delle disposizioni sulle sostanze	
	stupefacenti;	
	e) Omessa stipula di contratti di assicurazione	
	per copertura dei danni derivanti dalla	
	responsabilità civile verso terzi e verso il	
	personale dipendente e/o collaboratore della	
	stessa;	
	f) Ricorso all'abusivismo professionale o a	
	pratiche di lavoro irregolare;	
	g) Inosservanza del divieto di cessione del	
	contratto;	
	2. La risoluzione del contratto, fatto salvo il	
	diritto del Comune al risarcimento del danno	
	subito, comporta, oltre che la revoca del	
	servizio e l'estinzione del diritto alla	
	gestione della sede farmaceutica, di	
	titolarità del Comune, la cessione al Comune	
	dei beni mobili ed immobili necessari e utili	
	all'espletamento del servizio, dei relativi	
	rapporti di lavoro, previa determinazione	
	dell'Ente, laddove consentito dalla legge al	
	tempo vigente e tenuto conto dei limiti	
	21	

	stabiliti in materia di personale degli Enti	
	locali, nonché dei contratti per i	
	servizi necessari all'espletamento	
	dell'attività. Il Comune nel caso	
	corrisponderà all'Azienda una somma	
	equivalente al valore contabile dei beni, da	
	determinarsi in contraddittorio.	
	3. In caso di risoluzione del contratto l'Azienda	
	dovrà comunque assicurare la continuità nella	
	gestione della farmacia comunale e nello	
	svolgimento dei servizi ad essa affidati, alle	
	condizioni di cui al presente contratto,	
	dandovi adempimento fino alla stipulazione	
	dell'eventuale nuovo contratto di servizio o	
	fino al momento in cui la gestione della	
	farmacia comunale e/o lo svolgimento dei	
	servizi da questa garantiti vengano svolti	
	secondo un diverso modulo di gestione	
	deliberato dal Comune;	
	4. Qualora il Comune decida di perseguire	
	contenuti gestionali differenti, l'Azienda si	
	impegnerà ad adeguarsi a tali variazioni nel	
	rispetto dei principi convenuti nel presente	
	contratto;	
	Art. 15 CONTROVERSIE	

	1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere	
	tra le Parti relativamente alla validità,	
	interpretazione, esecuzione, efficacia o	
	risoluzione del presente patto sarà devoluta	
	in via esclusiva al Tribunale di Pavia;	
	Art. 16 SPESE	
	1. Il presente contratto rientrando nella	
	previsione di cui all'art. 118 del D.lgs.	
	267/2000 è esente dall'imposta di bollo, di	
	registro e da ogni altra imposta, spesa, tassa	
	o diritto di qualsiasi altra specie. Si chiede	
	pertanto la registrazione con esenzione	
	dell'imposta di registro.	
	Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI	
	1. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13 del	
	nuovo Regolamento Europeo 2016/679 efficace	
	dal 25.5.2018, i dati contenuti nel presente	
	contratto verranno utilizzati esclusivamente	
	per lo svolgimento delle attività oggetto del	
	presente contratto e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti	
	dalla legge e dai regolamenti comunali in	
	materia.	
	2. Si rimanda alla Giunta comunale la	
	determinazione di un eventuale valore e/o	
	23	

